

In questo numero:

- ***Collegio sindacale: reato per occultare il dissesto societario***
- ***TUIR: inerenza degli interessi passivi***
- ***Credito d'imposta sulle locazioni: casi particolari***
- ***Reati tributari: fatture soggettivamente inesistenti***
- ***Investimenti pubblicitari: credito d'imposta al 50%***
- ***Stabile organizzazione esclusa dal rimborso credito IVA***

COLLEGIO SINDACALE: REATO PER OCCULTARE IL DISSESTO SOCIETARIO

Secondo la Cassazione (sentenza n. 11308/2020), anche se agli amministratori non sia stata contestata la fattispecie di false comunicazioni sociali, i **sindaci** possono essere chiamati a rispondere di **<bancarotta fraudolenta impropria>**, ove abbiano **omesso di controllare in modo diligente i bilanci**. Nel caso di specie, al fine di non far emergere una situazione di dissesto, gli amministratori avevano indebitamente **rivalutato** delle **partecipazioni**; la società era poi stata dichiarata fallita. Come osserva la Corte, i sindaci di una società svolgono una importante **funzione di garanzia**, nell'interesse dei soci e dei creditori, che li rende **responsabili** per **comportamento omissivo** soprattutto riguardo agli **atti compiuti dagli amministratori**. Il loro dovere non si esaurisce in un mero riscontro contabile della documentazione messa a loro disposizione dagli amministratori, ma esige una verifica di **corrispondenza** tra la realtà e la sua **rappresentazione in bilancio**. La Cassazione ha rilevato come, da parte dei sindaci, alcuni rilievi critici formulati con riguardo a determinate attività degli amministratori, **non** trovavano poi **riscontro** nelle **relazioni di bilancio**, di tenore sostanzialmente positivo, denotanti **superficialità** e **standardizzazione**. La Suprema Corte ha concluso che, **senza le citate omissioni**, lo stato di decozione sarebbe emerso con ben altre tempistiche e in ben altra misura.

TUIR: INERENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI

Secondo un'ordinanza della Cassazione (n. 5332 del 27.2.2020), gli **interessi passivi** sostenuti dai soggetti IRES sono **sempre deducibili** (nei limiti stabiliti dall'art. 96 del TUIR), **senza necessità** di sottoporli al giudizio di **inerenza**. Essi sono sempre **correlati all'intera attività** dell'impresa esercitata, in quanto generati dalla **funzione finanziaria** afferente all'impresa <nel suo essere e progredire>. Concetto espresso anche dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 178 del 9.11.2001, dove si affermava la loro **deducibilità indipendentemente** dal loro **collegamento ad attività produttive di ricavi o proventi imponibili**. Diametralmente **opposte** sono invece le conclusioni **per i soggetti IRPEF**, per il quali l'art. 61 del TUIR ne condiziona la deducibilità alla **verifica della inerenza**.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI: CASI PARTICOLARI

L'art. 28 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un **credito d'imposta** per i **locatari di immobili non abitativi**, che rivestano la qualifica di **imprenditori, lavoratori autonomi, esercenti arti o professioni, imprese agricole, associazioni sportive e di volontariato**. Riguardo alle condizioni per beneficiare del credito, vi rimandiamo alle circolari dello Studio, ma intendiamo qui riportare l'orientamento della dottrina più qualificata (*Eutekne-info* del 23.5.2020), che ritiene applicabile la disposizione **anche** ai canoni dei **terreni**, riferendosi la norma agevolativa ad <immobili> (e non a fabbricati); sempre secondo lo stesso articolo, anche i **contratti di <service>** (purché riferentisi ad immobili non abitativi) dovrebbero essere inclusi, comprendendo la norma **<contratti di servizi a prestazioni complesse>**. Nella stessa sede è precisato altresì che il credito spetta anche se i **canoni** siano stati **pagati in ritardo, purché entro il 31.12.2020**. Il credito **non** è **cumulabile** con quello previsto dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 per il **mese di marzo** (per negozi e botteghe), ma è possibile, per chi ne ha usufruito, avvalersi della **norma più recente** per i mesi di **aprile e maggio**. Il conduttore, infine, **può** decidere di **cedere il credito** (anche al locatore o ad altri soggetti, come gli istituti di credito).

REATI TRIBUTARI: FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

La Cassazione, con la sentenza n. 10916/2020, esamina in modo approfondito le fattispecie che contraddistinguono le **fatture soggettivamente inesistenti**. In particolare si integra la predetta situazione quando, non solo chi emette la fattura è soggetto diverso da chi cede i beni o presta i servizi, ma **anche** quando il **cessionario-committente è diverso**

da colui che li riceve. Nel caso di specie erano state fatturate ad una società prestazioni eseguite su beni immobili di proprietà privata; i **fornitori** erano quindi quelli **effettivi**, i **committenti**, invece, erano **interposti**; secondo la Corte, inoltre, le fatture erano anche **<oggettivamente> inesistenti**, in quanto le prestazioni erano state eseguite su **immobili diversi** da quelli **indicati in fattura**. La sentenza interpreta in modo estensivo il contenuto dell'art. 1, lett. a-, del D. Lgs. n. 74/2000, che qualifica **<inesistenti>** le fatture emesse: - a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; - che indicano corrispettivi o imposte superiori a quella reale; - che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI: CREDITO D'IMPOSTA AL 50%

Il cosiddetto decreto **<rilancio>** (art. 186 del D.L. n. 34/2020) ha portato al **50%** il credito d'imposta sugli **investimenti pubblicitari** compiuti nel corso del **2020**. Come già previsto nel precedente decreto, il credito è riconosciuto sul **complesso degli investimenti**, e **non** quindi sui soli **investimenti incrementali**. Possono quindi accedere al credito anche coloro che: - programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019; - nel corso del 2019 non hanno compiuto investimenti pubblicitari; - hanno iniziato l'attività nel corso del 2020. Il **limite massimo di spesa** è pari a **60 milioni di euro**, di cui al massimo 40 milioni sui giornali quotidiani e periodici (anche **<on line>**), ed al massimo 20 per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali. Per l'anno 2020, la **comunicazione telematica** per l'accesso al credito (art. 5, comma I, del D.P.C.M. 16.5.2018) deve essere inoltrata **tra il primo ed il 30 settembre 2020**. Restano comunque **valide** anche le comunicazioni telematiche trasmesse **tra il primo ed il 31 marzo 2020**.

STABILE ORGANIZZAZIONE ESCLUSA DAL RIMBORSO CREDITO IVA

Con la risposta n. 160 del 29 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che **non ricorrono le condizioni per il rimborso IVA** ai sensi dell'art. 30, secondo comma, lett. e) del decreto IVA (DPR 633/72) in capo al **soggetto passivo non residente dotato di stabile organizzazione ("S.O.") in Italia**, se tramite la suddetta S.O. vengono effettuate **importazioni di beni nel territorio dello Stato**. Il rimborso IVA è **consentito** qualora il soggetto passivo sia privo di S.O. e si sia **identificato direttamente ai fini IVA in Italia** o abbia **nominato un rappresentante fiscale**. Di conseguenza alla S.O. è precluso l'accesso al rimborso del credito IVA. Questo discorso vale a maggior ragione nel caso in cui la S.O. **assolva l'IVA in dogana** per le importazioni dei beni in Italia, attività che l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato condizione necessaria per perfezionare le operazioni effettuate dalla casa madre. La società che ha presentato istanza di interpello ha premesso di aver assolto l'IVA in dogana e dunque **non può avvalersi del presupposto di cui all'art. 30 del decreto IVA** e richiedere il rimborso dell'eccedenza emergente dalla dichiarazione annuale

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	04/06/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	04/06/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	04/06/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,35)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,134	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	172,9	158,8	246,9
6 mesi	(0,18)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	123,7	121,9	125,9				
1 anno	(0,11)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.